ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA per l'impianto

SACCOMANDI & MALAGOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e autolavaggio a mano, sito in Comune di San Pietro in

Casale (BO), via Galliera Nord Km. 23+346.

n. DET-AMB-2019-4345 del 20/09/2019

Proposta n. PDET-AMB-2019-4457 del 19/09/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno venti SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e autolavaggio a mano, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Galliera Nord Km. 23+346.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA (C.F. 00224010389 e P.IVA 02660940368) per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti e autolavaggio a mano, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Galliera Nord Km. 23+346, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1652 del 29/03/2017 intestata alla medesima, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento e di acque reflue industriali {Soggetto competente ARPAE AACM}.
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro in Casale}.

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

- Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵ {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro in Casale}.
- 2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1652 del 29/03/2017, con scadenza di validità in data 12/04/2032 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno-Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
- 6. Obbliga la società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁸.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

• La società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA (C.F. 00224010389 e P.IVA 02660940368) con sede

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

legale in Comune di Modena (MO), via Zucchi n. 21/B, per l'impianto sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Galliera Nord Km. 23+346, ha presentato, nella persona di Marco Malagoli, in qualità di Legale Rappresentante della società, al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 19/03/2019 (prot.n. 18330) e in data 02/04/2019 (prot.n. 20530) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di Ristrutturazione dell'impianto carburanti.

- Il SUAP dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 20902 del 04/04/2019 (pratica SUAP n. 33261/18330/2019), pervenuta agli atti di ARPAE in data 19/04/2019 al PG/2019/54822 e confluito nella Pratica SINADOC 13761/2019, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 11/07/2019, PG/2019/109239, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il SUAP dell'Unione Reno-Galliera, con nota pervenuta agli atti di ARPAE in data 15/07/2019 al PG/2019/110739, ha trasmesso parere favorevole ambientale, pareri favorevole urbanistico e di impatto acustico in data 12/07/2019 (Prot. n. 40512) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Renana, con nota Prot. n. 7186 del 14/06/2019 pervenuto agli atti del SUAP in data 14/06/2019 al Prot.n. 34848, ha trasmesso parere favorevole osta ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE ¹⁰. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:
 - Allegato A matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 606,00.
 - Allegato B -matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali:: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a €
 0,00, in quanto importo ricompreso nell'allegato A.
 - Allegato C matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 19/09/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Stefano Stagni¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA Comune di San Pietro in Casale (BO), via Galliera Nord km. 23+346

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

- Scarico S3 in acque superficiali (fosso di proprietà poi Scolo Calcaratella Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue industriali provenienti dall'autolaggio a mano preventivamente trattate mediante sistema con disabbiatore disoleatore con filtro a coalescenza, biofiltrazione con soffiante e pozzetto di ispezione e campionamento prima dell'immissione del corpo idrico superficiale.
- Scarico S1 in acque superficiali (fosso di proprietà poi Scolo Calcaratella Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne preventivamente trattate con impianto di trattamento adeguatamente dimensionato e dotato di pozzetto di ispezione e campionamento con stramazzo

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

• Scarico S2 di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'impianto (competenza amministrativa del SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro in Casale. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

- Lo scarico S3 deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 2. Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 3. nel punto di controllo parziale in uscita dal sistema di gestione e trattamento delle acque di

prima pioggia di dilavamento delle aree esterne deve essere garantito il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali;

4. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;

5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- Il sistema di depurazione delle acque reflue industriali sia manutentato e controllato per ovviare a qualsiasi malfunzionamento dello stesso;
- Il lavaggio dei mezzi venga effettuato con l'impiego esclusivamente di detergenti biodegradabili almeno al 90% come da normativa vigente;
- le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
- i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
- i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e totati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle
 condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità
 idraulica del sistema fognario;
- Gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- Lo scarico indiretto nello Scolo Calcaratella potrà essere soggetto ad eventuali aggiornamenti per gli aspetti idraulici e costruttivi a cura del Consorzio della Bonifica Renana con riferimento al parere idraulico favorevole nr.7186 del 14/06/2019, rilasciato direttamente al Titolare dello scarico

• Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche

ambientali quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

7. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 19/03/2019 Prot.n. 18330 e Prot.n.20530 del 04/02/2019.
- Precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1652 del 29/03/2017 rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con PG 21857 del 06/04/2017;

Pratica Sinadoc 13761/2019

Documento redatto in data 19/09/2019



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto sociaetà SACCOMANDI & MALAGOLI SPA Comune di San Pietro in Casale (BO), via Galliera Nord km. 23+346

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche\ in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico S2 in acque superficiali (fosso di proprietà poi Scolo Calcaratella – Corsorzio della Bonifica Renana) classificato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro in Casale (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna e del Consorzio della Bonifica Renana), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico S1 in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (competenza amministrativa di ARPAE AACM di Bologna Vedi Allegato A al presente atto);
- Scarico S3 in acque superficiali di acque reflue industriali provenienti dall'autolaggio a mano (competenza amministrativa di ARPAE AACM di Bologna Vedi Allegato A al presente atto);

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro in Casale, visti anche i pareri di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/109239 del 11/07/2019 e del Consorzio della Bonifica Renana Prot. 7186 del 14/06/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 40512 del 12/07/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 15/07/2019 al PG/2019/110739. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

• Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP dell'Unione Reno-

Galliera in data 19/03/2019 Prot.n. 18330 e Prot.n.20530 del 04/02/2019.

• Precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1652 del 29/03/2017 rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con PG 21857 del 06/04/2017;

Pratica Sinadoc 13761/2019

Documento redatto in data 19/09/2019

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





Prot. n. 40512

Pratica 33261/18330/2019

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Saccomandi & Malagoli spa con sede in Modena (MO) in Via Carlo Zucchi n. 21/B - P.I.

02660940368

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/03/2019, Prot. n. 18330, dal Sig. Malagoli Marco - C.F. MLGMRC48B24F257W in qualità di legale rappresentante della Società Saccomandi & Malagoli spa con sede in Modena (MO) in Via Carlo Zucchi n. 21/B - P.I. 02660940368 per l'impianto sito nel Comune di San Pietro in Casale (BO) in Via Galliera Nord - Km 23+346 ove viene esercitata l'attività di Distribuzione carburanti (gasolio, benzina, GPL);

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 15/04/2017 prot. n. 21857 con scadenza di validità al 12/04/2032;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali *(indicare tutte le matrici genericamente)*:

- Modifica sostanziale all'autorizzazione agli scarichi in fosso di scolo di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisiti i pareri di:

- Comune di San Pietro in Casale che con nota prot n. 13364 del 10/07/2019 (Prot. SUAP n. 40265 del 11/07/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole";
- Consorzio della Bonifica Renana Settore Istruttorie Autorizzative che con nota prot n.
 7186 del 14/06/2019 (Prot. SUAP n. 34848 del 14/06/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere idraulico favorevole";
- ARPAE Servizio Territoriale Distretto di Pianura che con nota prot n. 109233 del 11/07/2019 (Prot. SUAP n. 40262 del 11/07/2019) si si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole a condizione che:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





- I pozzetti di ispezione e prelievo siano identificabili, ubicati in luogo che garantisca, in qualsiasi momento, le condizioni di libero accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- La fossa Imhoff e il filtro batterico anaerobico dovranno essere vuotati con periodicità adeguata;
- I fanghi derivanti dai trattamenti depurativi dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del DLgs. 152/06 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato;",

Preso atto dell'Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/200 n. 445, allegata all'istanza stessa, a firma del Sig. Malagoli Marco in qualità di legale rappresentante della Società Saccomandi & Malagoli spa il quale dichiara che "Nel punto vendita carburanti non vengono utilizzati impianti rumorosi o attrezzature rumorose in grado di produrre modifica dei livelli di rumore presenti nell'area all'esterno del perimetro del punto vendita; il traffico indotto risulta inoltre non significativo rispetto ai flussi di traffico presenti sulla via Galliera Nord.";

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

 il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti; Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





 l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, <u>per quanto di competenza</u>, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- 1. Modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in fosso di scolo;
- 2. Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico; vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 12/07/2019

II Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA Comune di San Pietro in Casale (BO), via Galliera Nord km. 23+346

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla società **SACCOMANDI & MALAGOLI SPA** ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono utilizzati impianti rumorosi o attrezzature rumorose in grado di produrre modifica dei livelli di rumore presenti nell'area all'esterno del perimetro delpunto vendita e che il traffico indotto risulta essere non significativo rispetto ai flussi di traffico presenti sulla via Galliera Nord.

Visto che il SUAP dell'Unione Reno-Galliera con propria nota del 12/07/2019 Prot.n.40512 agli atti di ARPAE AACM in data 15/07/2019 al PG/2019/11739, non ha rilevato o segnalato cause ostative in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione¹ presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- 1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
- 2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 13761/2019

Documento redatto in data 19/09/2019

¹ vedi PGBO/2019/54322 CHE CONTIENE LA DICHIARAZIONE ACUSTICA

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.